

REGOLAMENTO (CEE) N. 2278/89 DEL CONSIGLIO**del 24 luglio 1989****recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 4194/88 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1989 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione del 1985, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale di cattura permesso (TAC) per le popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche in cui le catture devono essere effettuate; che, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, la parte disponibile per la Comunità deve essere ripartita tra gli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4194/88⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 295/89⁽³⁾, fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il TAC per il 1989 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca di quest'ultimo;

considerando che, in funzione dei pareri scientifici più recenti, è necessario estendere la zona in cui sono applicati limiti stagionali per le attività di pesca dell'aringa nel Mar Celtico;

considerando che, in funzione dei pareri scientifici più recenti, può essere aumentato il TAC di merluzzo bianco nelle divisioni CIEM VII b), c), d), e) f), g), h), j) e k), nelle

divisioni CIEM VIII, IX e X e nella divisione COPACE 34.1.1.1 (zona CE),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 4194/88 è sostituito dal testo seguente:

«7. La pesca delle aringhe è vietata dal 1° al 16 novembre 1989 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- costa meridionale dell'Irlanda a 52°00' di latitudine nord,
- 52°00' di latitudine nord e 7°30' di longitudine ovest,
- 51°15' di latitudine nord e 7°30' di longitudine ovest,
- 51°15' di latitudine nord e 9°00' di longitudine ovest,
- costa meridionale dell'Irlanda a 9°00' di longitudine ovest.»

Articolo 2

L'allegato del presente regolamento sostituisce le parti corrispondenti dell'allegato del regolamento (CEE) n. 4194/88.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. NALLET

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1989, pag. 38.

ANEXO / BILAG / ANHANG / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE / ANEXO

Especie / Art / Art / Είδος / Species / Espèce / Specie / Soort / Espécie	Zona / Område / Bereich / Ζώνη / Zone / Zone / Zona / Sector / Zona	TAC	Estado miembro / Medlemsstat / Mitgliedstaat / Κράτος μέλος / Member State / État membre / Stato membro / Lid-Staat / Estado-membro	Cuota / Kvote / Quote / Ποσόστωση / Quota / Quota / Contingente / Quota / Quota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bacalao / Torsk / Kabeljau / Γάδος / Cod / Cabillaud / Merluzzo bianco / Kabeljauw / Bacalhau (<i>Gadus morhua</i>)	VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (1)	24 600	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/BEG	1 100 (40) 18 800 (40) 2 510 (40) 150 (40) 2 040 (40) 24 600 (40)